



DELIBERA

Modigliana, lì 08 agosto 2022

VERBALE dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di **BIG BEN APS**

Il giorno lunedì 08 agosto 2022, alle ore 19:30, c/o la sede sociale di Via Gramsci 31 – Modigliana (FC), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Modifiche allo Statuto Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza della riunione il Sig. ANDREA BERNABEI, mentre il Sig. MASSIMO BILLI funge da Segretario verbalizzante.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente l'unanimità dei soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'ufficio RUNTS della Regione Emilia-Romagna – che ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – ha inviato comunicazione relativa al procedimento di migrazione degli enti iscritti in precedenti registri (tra cui quello delle APS), evidenziando la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto Sociale al Nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e ss.mm.).

Con il prezioso supporto del Centro Servizi per il Volontariato, il Consiglio Direttivo ha predisposto il nuovo Statuto per l'approvazione dei Soci. Si procede quindi alla lettura dello stesso, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 20:30 c.a. previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(**MASSIMO BILLI**)

IL PRESIDENTE

(**ANDREA BERNABEI**)

BIG BEN APS Associazione Culturale

Sede: Via Gramsci, 31 – 47015 Modigliana (Fc) – Infoline 347.8932009 – e-mail: info@stradeblu.org
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – www.stradeblu.org

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì - Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 11 AGO, 2022
N. 1503 Mod. 3 € ✓
Euro ESSEME

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO

Associazione "BIG BEN APS"

Art.1 - Costituzione-denominazione-sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 un'associazione di promozione sociale denominata **"BIG BEN APS"**, nel prosieguo denominata Associazione.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge Delega 106/2016 e successivi decreti attuativi, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di **APS** (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita in tutte le comunicazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modigliana. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione culturale.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, la seguente attività di interesse generale avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di promuovere:

- incontri, dibattiti, convegni, conferenze, congressi, forum, spettacoli e manifestazioni musicali, cinematografiche, espositive e teatrali;
- studi e ricerche;
- attività di produzione ed edizione;
- apertura di spazi e luoghi per promuovere gli scopi associativi;



- forme di collaborazione con altre associazioni e istituzioni italiane e straniere.

L'Associazione può, inoltre, consociarsi con altre associazioni, federazioni ed enti, quando ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (consulenti, studiosi ed esperti di settore) anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Partecipano alla vita associativa:

- i **Soci fondatori**: coloro che hanno dato vita all'Associazione e che hanno costituito l'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
- i **Soci ordinari**: *persone fisiche o giuridiche non aventi scopi di lucro*, che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- i **Soci onorari**: *persone fisiche o giuridiche non aventi scopi di lucro*, che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, al consolidamento ed allo sviluppo dell'Associazione, per un sempre più efficace perseguimento degli scopi statutari. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

La suddivisione sopra evidenziata non implica alcuna differenza di trattamento dei soci in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci di effettuare, in qualsiasi momento della vita associativa, altri versamenti diversi dalla quota associativa.

Art. 4 - Modalità per l'ammissione

Per aderire in qualità di socio ordinario è necessario produrre istanza scritta, recante la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad approvare e osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

L'adesione in qualità di socio onorario avviene su proposta del Consiglio Direttivo. Anche i soci onorari devono dichiarare di condividere le finalità associative e devono impegnarsi ad approvare ed osservare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Trascorsi i 30 giorni la richiesta di riesame non sarà più azionabile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio

della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5 - Rispetto delle norme statutarie ed esclusione dall'Associazione

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, fermo restando che i soci stessi possono notificare, in qualsiasi momento, la loro volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Il recesso per giusta causa ha effetto immediato.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, chiunque partecipi alla vita associativa può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde altresì per decesso e per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

I soci hanno inoltre diritto di voto nell'Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 - Risorse patrimoniali ed economiche dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per adempiere ai suoi compiti e perseguire in modo ottimale i suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle quote annuali di iscrizione all'Associazione e degli eventuali, liberi contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi realizzati nello svolgimento delle sue attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi;
- proventi delle attività di raccolta fondi;
- proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea inoltre:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche statutarie e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno demandare a decisioni assembleari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o un decimo degli associati. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le astensioni si computano come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o comunque in modo palese.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente il Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi socio presente.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, i quali procedono alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e di un Segretario.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo procede alla sua *sostituzione con il primo dei non eletti, che durerà in carica fino alla prossima Assemblea*, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione in parola; chi viene eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

Consiglieri. La convocazione deve essere comunicata almeno sette giorni prima della data prestabilita. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle formalità sopra evidenziate, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente il Consiglio Direttivo. È validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le astensioni si computano come voto negativo. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi stessi;
- la predisposizione annuale del bilancio d'esercizio;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione dei soci;
- la fissazione annuale della quota associativa;
- l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017;
- la predisposizione degli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la determinazione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e per l'attività propria dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta,

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma e la modifica ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre per l'approvazione prima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente o di definitivo impedimento, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci e il registro dei volontari.

I Soci hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali: per potervi accedere, è necessario inviare richiesta scritta, da inoltrare al Consiglio Direttivo, che avrà 15 gg di tempo per evadere la richiesta. Il Socio potrà visionare i libri presso la Sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione

dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 15 - Utili o avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge – ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o le decisioni dell'Assemblea, o – in mancanza – alla Fondazione Italia Sociale.

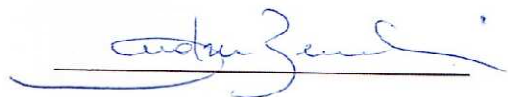
Art. 17 - Disposizioni applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106

ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Modigliana, li 08.08.2022

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Zucchi", written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cassio Bilhi", written over a horizontal line.